



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE TECNICO

DEMANIO MARITTIMO

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 21 DEL 12/06/2020**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE E
MISURE STRAORDINARIE PER LA STAGIONE BALNEARE 2020.**

**DEMANIO MARITTIMO
IL SINDACO**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad oggetto: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di *patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* nella quale è dichiarato per sei mesi dalla data del provvedimento medesimo lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione del livello di diffusione e di gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020, ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTI i conseguenti provvedimenti dell'Autorità regionale in particolare l'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, la n.50 del 25 maggio 2020 con il relativo allegato n. 1 *Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative* e n. 55 del 29 maggio 2020;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

VISTE le funzioni amministrative esercitate sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale in conformità al Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, del DPR 616/1977, del D.lgs. 112/1998, della L.R.V. N. 9/2001, della L.R.V. n. 33/2002 e ss.mm., e del Regolamento dell'uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/03/2015;

VISTO il Piano Particolareggiato dell'Arenile approvato con delibera di consiglio comunale n. 151 del 05/12/2005 e successive varianti, articolato, per la sua gestione in 30 piani di settore:

VISTO il Piano Particolareggiato dell'Arenile Intercomunale approvato deliberazione n. 132 del 20/09/2004 e successive varianti;

VISTO il "Regolamento per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Jesolo sul demanio marittimo di competenza ed in particolare sulle spiagge libere, come individuate nel citato "Regolamento per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate" e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei provvedimenti citati.

RITENUTO quindi di determinare modalità di utilizzo e fruizione delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate intese ad evitare la diffusione del contagio e la salvaguardia della salute pubblica.

RITENUTO altresì di ricorrere al potere contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale.

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO l'art.107 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* D. lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 32 della L. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale e nello specifico il comma 5 in caso di emergenze sanitarie;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020.

ORDINA

Che l'utilizzo e la fruizione delle spiagge libere come individuate nell'articolo 8 del "*Regolamento Comunale per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate*" dovrà avvenire, fino al 20 settembre 2020, esclusivamente come di seguito specificato:

PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE – (art. 8 comma 2° del "*Regolamento Comunale per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate*"):

- obbligo di prenotazione con le modalità previste nella piattaforma di prenotazione on-line denominata "*J.beach*" e nel pieno rispetto delle linee guida allegato sub A) quale parte integrante del presente provvedimento;
- è possibile posizionare le proprie attrezzature (ombrellone, sdrai, asciugamani) con il rispetto e l'osservanza delle norme in vigore al momento dell'accesso alla spiaggia e delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale.

La sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni sopra richiamate - limitatamente al settore di competenza - è a carico dei concessionari.

PER LE SPIAGGE LIBERE DI LARGHEZZA VARIABILE, OVE ESISTENTI, PARALLELE ALLA LINEA DI COSTA UBICATE TRA IL LIMITE DELLE CONCESSIONI E LA LINEA DI BATTIGIA (art. 8 comma 3° del “*Regolamento Comunale per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate*”):

- devono essere liberamente fruibili;
- divieto di posa di attrezzature (ombrelloni, sedie, lettini, ecc.) in modo da assicurare il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- è consentito il libero transito con divieto di assembramento;
- non sono consentite le attività ludico sportive ed i giochi di gruppo che creino assembramenti.

La sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni sopra richiamate - limitatamente al settore di competenza - è a carico dei concessionari.

PER LE SPIAGGE LIBERE ZONA FOCE PIAVE E FOCE SILE: – (art. 8 comma 4° del “*Regolamento Comunale per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate*”)

- è possibile posizionare le proprie attrezzature (ombrellone, sdrai, asciugamani, ecc.) con il rispetto e l'osservanza delle norme sanitarie in vigore;
- nel posizionare gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggiamento) assicurare un distanziamento in modo da garantire almeno 12 mq per ogni ombrellone;
- posizionare sedie, lettini ed asciugamani in modo da assicurare il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale;

PER LE SPIAGGE IN USO E CONCESSIONE COMUNALE DEI SETTORI 12 (PIAZZA BRESCIA – MANIFESTAZIONI) E SETTORE 17 (COLONIA COMUNALE):

- è possibile posizionare le proprie attrezzature (ombrellone, sdrai, asciugamani, ecc.) con il rispetto e l'osservanza delle norme sanitarie in vigore;
- nel posizionare gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggiamento) assicurare un distanziamento in modo da garantire almeno 12 mq per ogni ombrellone;
- posizionare sedie, lettini ed asciugamani in modo da assicurare il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale;

PER LA SPIAGGIA LIBERA ZONA FOCE SINISTRA PIAVE DENOMINATA “LAGUNA DEL MORT”: (art. 8 comma 5° del “*Regolamento Comunale per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate*”)

Tra le spiagge libere rientra altresì l'area, di alto valore naturalistico ed ambientale S.I.C. e ZPS, ubicata alla sinistra della foce Piave denominata "*Laguna del Mort*".

- la fruizione della spiaggia dovrà avvenire nel rispetto delle normative dell'emergenza igienico sanitarie e le misure di distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- è consentito il libero transito con divieto di assembramento;
- non sono consentite le attività ludico sportive ed i giochi di gruppo che creino assembramenti.

MISURE D'INTERESSE GENERALE

La fascia del pubblico transito da lasciare libera dal settore 1 foce Sile al settore 24 piazza Torino è di 10 metri (5 mt dalla battigia oltre ulteriori 5 mt) al fine di garantire una fluida circolazione del transito pubblico e per la circolazione dei mezzi di soccorso e di servizio di pulizia.

La fascia del pubblico transito da lasciare libera dal settore 25 (zona Pineta) al settore 30 (foce Piave), in considerazione dell'elevata erosione marina è di 7 metri (5 mt. di battigia oltre ulteriori 2 mt.), al fine di garantire in ogni caso la circolazione dei mezzi di soccorso e di servizio di pulizia.

Il transito a monte e a valle dell'arenile è sempre consentito compreso il transito per gli accessi al mare con percorsi all'uopo predisposti.

È fatto divieto assoluto di accesso ai pontili presenti lungo tutto l'arenile, ad eccezione dei seguenti pontili nei quali è consentito esclusivamente il transito per consentire imbarco e sbarco passeggeri sui natanti autorizzati all'approdo per numero 5 pontili (due pontili identificati al pontile n. 11 piazza Milano, al pontile n. 33 piazza Marconi e altri tre pontili identificati al pontile A fronte Viale dei Pioppi, al pontile B fronte Piazza Trento e al pontile C fronte Piazza Nember).

Limitatamente ai suindicati pontili la sorveglianza in merito al divieto di sosta e/o assembramento è a carico dei concessionari delle attività nautiche autorizzate.

L'accesso in arenile di cani accompagnati è consentito secondo le regole già esistenti di cui all'ordinanza n. 69 del 28.06.2016 *Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo* scaricabile dal sito www.comune.jesolo.ve.it:

- è consentito il transito di cani accompagnati nel percorso pubblico sulla passeggiata pavimentata adiacente alla fascia adibita a servizi, a monte delle aree in concessione;
- i cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare;
- non è consentito: il transito lungo la battigia, il soggiorno all'ombra e il bagno se non in apposito stabilimento autorizzato.

Fatto salvo che il fatto non costituisca violazione alle disposizioni di cui al Decreto Legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020, nonché al Decreto Legge 25.05.2020 n. 33 per i quali l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020, CHIUNQUE viola le disposizioni della presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'articolo 1164 del codice della navigazione, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

DEMANDA

A tutti gli organi di controllo di far rispettare i dispositivi della presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza è comunicata a:

Polizia Locale di Jesolo, Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, Polizia di Stato Commissariato di Jesolo, Stazione Carabinieri sede di Jesolo, Guardia di Finanza tenenza di Jesolo. Società Jesolo Turismo, a tutti i concessionari per tramite dell'Associazione Federconsorzi Arenili di Jesolo, Associazione di categorie Alberghiere, Condomini, Appartamenti, Associazione Veneto-chioschi, ecc.

E immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo online comunale, e i mezzi di comunicazione e di stampa

INFORMA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

Jesolo, 12.06.2020

IL SINDACO
Valerio Zoggia

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

1. Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.
2. L'utilizzo della spiaggia libera attrezzata con prenotazione obbligatoria comprende quanto segue: fruizione di una piazzola di mq 16,00 con paletto (o piantana) segnaposto centrale numerato; uso dei servizi igienici e delle docce; servizio di accoglienza del gestore di settore. Il concessionario di settore svolge inoltre, per obbligo di legge attività di salvamento e di primo soccorso in conformità a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio marittimo (delibera n° 49 del 30.03.2015) e dall'Ordinanza Comunale – Disciplina delle Attività balneari n. 66 del 29.05.2020.
3. Tutti coloro che usufruiscono della spiaggia libera attrezzata (di cui al superiore punto n° 2) dichiarano al momento della prenotazione di conoscere ed accettare le presenti linee guida senza eccezione alcuna e di averne fatto lettura (scaricabile on-line sulla pagina istituzionale www.comune.jesolo.ve.it).
4. La validità delle prenotazioni giornaliere è subordinata al puntuale rispetto, da parte del fruitore, delle condizioni elencate nelle presenti linee guida. Resta convenuto per patto espresso, che la violazione anche di una soltanto delle condizioni richieste in queste linee guida, dà diritto al concessionario di settore di recedere dalla fornitura dei servizi, con conseguente perdita per il fruitore del posto prenotato.
5. Il fruitore deve conservare la ricevuta telematica o cartacea comprovante il suo diritto ad usufruire dei servizi spiaggia libera attrezzata, per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta del personale preposto ai controlli.
6. Non si effettuano spostamenti, trasferimenti e/o traslazioni temporali della prenotazione giornaliera per nessun motivo (ripensamenti, maltempo, alta marea, mareggiate, calamità

naturali, ecc.). La prenotazione giornaliera è pertanto valida esclusivamente per il giorno cui fa riferimento.

7. Non è possibile cambiare il posto prenotato ed assegnato.

8. Non si può occupare il posto all'interno della spiaggia libera attrezzata senza una formale assegnazione telematica previa prenotazione. L'accesso alle spiagge libere attrezzate è consentito fino all'esaurimento delle prenotazioni.

9. Non possono esser allontanati dalla piazzola assegnata sedie, lettini e teli mare per non invadere lo spazio destinato alle piazzole circostanti.

10. Ogni piazzola potrà accogliere le persone in queste modalità;

- Occupanti congiunti: 2 adulti + 3 bambini inferiori 14 anni (oltre eventuali neonati);
- Occupanti congiunti: 4 adulti + 1 bambino inferiore 14 anni (oltre eventuali neonati);
- Occupanti non congiunti: 4 adulti e/o adulti e bambini inferiori 14 anni (oltre eventuali neonati).

Si raccomanda di non superare le presenze sopra indicate per evitare assembramenti.

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto del distanziamento sociale previsto dalle vigenti direttive nazionali, regionali e locali al momento dell'accesso al posto spiaggia assegnato.

11. La prenotazione online si effettua digitando il codice fiscale solo di chi effettua la prenotazione o in alternativa, il numero di un documento di riconoscimento in corso di validità. Chi effettua la prenotazione è il responsabile della prenotazione e delle persone al seguito di quella specifica prenotazione.

12. La prenotazione è giornaliera e può essere effettuata un giorno alla volta. Le prenotazioni per ogni giornata partono dal giorno prima fino ad esaurimento posti. La prenotazione può essere annullata. L'accesso è consentito dal momento di apertura della spiaggia libera attrezzata, con gli orari dello stabilimento.

13. Non è consentito tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo agli altri fruitori. In tal caso è previsto l'immediato allontanamento dalla spiaggia con riserva di denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

14. Il sistema di prenotazione si riserva la possibilità di non accettare prenotazioni da parte di soggetti o nuclei familiari che in passato abbiano avuto comportamenti scorretti o lesivi nei confronti di terzi.

15. Si informano i fruitori della spiaggia libera attrezzata che il concessionario di settore ha facoltà - in casi eccezionali per il pubblico interesse e la pubblica incolumità - di assegnazione di altra piazzola.

16. I fruitori della spiaggia libera attrezzata devono utilizzare i servizi comuni (in particolare servizi igienici e docce) avendo cura di non danneggiarli e dando pronta comunicazione

dell'eventuale malfunzionamento degli stessi. Gli utenti sono tenuti a risarcire qualsiasi danno causato (per loro dolo o colpa) all'attrezzatura ad uso comune.

17. Il concessionario di settore non risponde per alcun motivo di oggetti e/o materiali di proprietà del fruitore della spiaggia danneggiati o rubati all'interno e fuori dalla spiaggia libera attrezzata; pertanto si raccomanda di non lasciare mai incustoditi denaro, preziosi in genere, indumenti, giocattoli, materassini e qualsiasi altro oggetto personale;

18. Non sono consentite le attività ludico sportive ed i giochi di gruppo che creino assembramenti.

19. Nelle spiagge libere attrezzate non possono essere introdotti animali di qualsiasi specie anche se muniti di museruola o guinzaglio, ad eccezione dei cani-guida per non vedenti (vedi aree dedicate libere di cui all'Ordinanza n. 69 del 28.06.2016 "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*").

20. È vietato circolare all'interno delle spiagge libere attrezzate con biciclette o altri veicoli e/o mezzi che possano provocare danni a persone e cose.

21. Bagni, lavelli e docce vanno lasciati in ordine e puliti. Non è consentito utilizzare shampoo e bagno schiuma nelle docce in spiaggia.

22. Nelle giornate di vento forte gli ombrelloni, anche privati, dovranno rimanere rigorosamente chiusi.

23. È vietato permanere sull'imbarcazione di salvataggio, toccare le attrezzature preposte allo scopo e sostare nella zona della torretta di salvataggio.

24. Il fruitore deve osservare le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida, nelle Ordinanze del Comune di Jesolo e dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, nel Regolamento Comunale per l'uso del Demanio Marittimo e nel Regolamento Comunale per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate. I provvedimenti sono esposti all'ingresso della spiaggia libera attrezzata. L'inosservanza delle norme comporterà per il trasgressore l'allontanamento dalla spiaggia.

25. Nel sistema di prenotazione deve essere inserito il campo *AUTOCERTIFICAZIONE COVID*. L'utente dichiara di non essere contagiato da nuovo Coronavirus COVID-19 e si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell'OMS e dell'autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.

L'utente dichiara inoltre che:

- non è stato o non è a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
- non ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID19;
- non ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura oltre 37.5°, tosse, peggioramento delle condizioni di salute.

Il contenuto della dichiarazione dovrà essere conforme al vero anche per tutto il periodo di soggiorno presso la spiaggia libera attrezzata.

26. per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Linee Guida si rimanda all'Ordinanza delle attività balneari in vigore.

27. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, l'informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR) può essere consultata alla pagina web <http://www.Jbeach.app> – Responsabile Coco s.r.l. -

Per ogni chiarimento si rendesse necessario, il personale addetto all'accoglienza del settore di appartenenza è a disposizione.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.